

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 36/C

N. 37/C

N. 38/C

N. 39/C

(2005/2006)

Riunioni del

16 febbraio 2006

23 febbraio 2006

25 febbraio 2006

27 febbraio 2006

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 36/C – RIUNIONE DEL 16 FEBBRAIO 2006**

**1. APPELLO DELL' A.C. REAL AMENDOLARA AVVERSO LE SANZIONI DELLE
SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI GOLIA FRANCESCO FINO AL
31.12.2007 E ROTONDARO VALENTINO FINO AL 30.6.2006** (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n.
76 del 10.1.2006)

L'A.C. Real Amendolara ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, C.U. n. 76 del 9 gennaio 2006 pubblicato il 10.1.2006, relativa alla squalifica dei calciatori Golia Francesco e Rotondaro Valentino.

Le ragioni dell'impugnazione si palesano per un verso infondate e per il resto inammissibili.

L'appellante, in particolare, rileva che la Commissione Disciplinare avrebbe disatteso il disposto dell'art. 30 commi 3-4 e 5 C.G.S. non essendo stata disposta, pur se richiesta, l'audizione della parte reclamante.

Il predetto motivo di gravame è infondato.

Nel ricorso alla Commissione Disciplinare la Real Amendolara ha chiesto al giudice di 2° grado "di accertare i fatti, di acquisire ulteriori informazioni e di ascoltare, eventualmente, tutti gli interessati". Nessuna esplicita richiesta, dunque, di audizione, bensì una sollecitazione che l'organo disciplinare, con valutazione insindacabile in questa sede, non ha ritenuto di accogliere atteso quanto emerso dagli atti ufficiali.

Per ciò che attiene le altre doglianze, rileva questo decidente che l'appello in esame è, all'evidenza, inammissibile ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S..

Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari, o comunque dei Giudici di 2° Grado, possano essere impugnate dinanzi alla Commissione d'Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita "come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate".

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che la Real Amendolara, con gli altri motivi di appello in esame, ha riproposto - esclusivamente in fatto - le identiche doglianze concernenti circostanze di merito che con esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dal giudice di 2° grado.

In conseguenza, l'appello deve essere respinto per la parte relativa alla asserita ed insussistente violazione del contraddittorio e dichiarato inammissibile per il resto; la tassa di reclamo, ai sensi dell' art. 29 comma 13 ed in virtù della reiezione dell'impugnazione, deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo proposto dall'A.C. Real Amendolara di Amendolara (Cosenza) in relazione al difetto di contraddittorio e lo dichiara inammissibile ex art. 33 comma 1 C.G.S. nel resto. Dispone incamerarsi la tassa versata.

2. APPELLO DELL' A.S.D. MEGARA AUGUSTA F.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MEGARA AUGUSTA/POZZALLO DELL'8.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 31 del 12.01.2006)

Con atto d'appello ritualmente proposto davanti a questa C.A.F., l'A.S.D. Megara Augusta ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia di cui in epigrafe. Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha rigettato il reclamo, presentato dalla medesima società, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n. 29 del 21 dicembre 2005, ha irrogato la sanzione della sconfitta per 0-3 in ordine ai fatti verificatisi in occasione della disputa della gara Megara/Pozzallo dell' 8.12.2005.

Preliminarmente, rileva questo decidente che l'appello in esame è, all'evidenza, inammissibile ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S..

Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari, o comunque dei Giudici di 2° Grado, possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d'Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita " come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate".

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che l' A.S.D. Megara, con l'atto di appello in esame, ha riproposto- esclusivamente in fatto – le identiche doglianze concernenti circostanze di merito che con esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dal giudice di 2° grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Megara Augusta F.C. di Augusta (Siracusa) ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata.

3. APPELLO DELLA POL. CALMEDIA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA AI CALCIATORI MANNU GIOVANNI FINO AL 31.12.2008 E PALLUCCA CARLO FINO AL 31.05.2006 E DELL'INIBIZIONE AL DIRIGENTE SIG. RUGGIU GIAN PIETRO FINO AL 30.06.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 26 del 19.01.2006)

I fatti risultano acclarati dal referto arbitrale e del relativo supplemento, per cui, non possono essere contestati nel loro reale accadimento, dovendosi riconoscere

ai detti atti fonte privilegiata di prova giusta il disposto dell'art.31 A1 C.G.S..

Il reclamo porta di contro alla richiesta di un totale riesame del fatto che da una parte non può essere considerato in maniera difforme da quanto risulta già provato mediante referto arbitrale e, dall'altra, non può essere richiesto alla C.A.F. che è Giudice di legittimità e non di merito.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Calmedia di Bosa (Nuoro) ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata.

4. APPELLO DEL S.S.C. VISCIANO FIESTA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA AVELLANA/VISCIANO FIESTA DEL 29.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 60 del 19.01.2006)

Con reclamo del 3 gennaio 2006, la S.S.C. Visciano Fiesta – iscritta al Campionato di 3° Categoria della Provincia di Avellino nel Girone “A” – premesso che la U.S. Avellana, alla gara del 29 dicembre 2005 svoltasi contro la ricorrente, aveva fatto partecipare alcuni calciatori, nominativamente indicati, sprovvisti di titolo – invocava l'applicazione dell'art. 12, comma 5 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente vittoria della gara con il punteggio di 0-3.

La Commissione Disciplinare, adita, ha dichiarato inammissibile il reclamo in quanto “redatto in forma assolutamente generica e privo di doglianze circostanziate”.

Avverso questa decisione la società ricorrente propone appello alla C.A.F. in quanto adottata dalla Commissione Disciplinare senza verificare la fondatezza della dedotta irregolarità. In particolare, lamenta la S.S.C. Visciano Fiesta che la Commissione Disciplinare non aveva verificato se effettivamente i calciatori indicati nel reclamo fossero effettivamente sprovvisti del titolo per partecipare alla gara come atleti della U.S. Avellana, per essere in precedenza squalificati, ovvero per essere tesserati ad altra società.

Conclude la ricorrente invocando l'annullamento della decisione impugnata, con conseguente inflizione – nei confronti della U.S. Avellana - della punizione sportiva della perdita della gara.

Osserva questa Commissione di Appello Federale che la Commissione Disciplinare non ha proceduto alle verifiche in suo potere in ordine alla regolarità delle posizioni dei calciatori nominativamente indicati nel reclamo, considerando come assolutamente generica la censura formulata dalla società ricorrente, e, quindi giudicando inammissibile il ricorso.

Tale statuizione non può essere qui condivisa dal momento che, facendosi riferimento nel ricorso all'assenza di titolo da parte dei calciatori dell'Avellana, nei termini espressamente indicati dall'art. 12, n.5 lett. a), C.G.S., sarebbe stato agevole per la Commissione Disciplinare procedere alla verifica della contestazione espressa dalla ricorrente, attraverso l'accertamento di una delle due possibili irregolarità indicate dalla citata disposizione del Codice di Giustizia Sportiva: o la perdurante squalifica dei calciatori, ovvero l'insussistenza del loro tesseramento con l'U.S.

Avellana.

Premesso quanto sopra, questa C.A.F., letto l'art. 33, n. 5 C.G.S., annulla la decisione impugnata e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per l'esame del merito. La tassa reclamo va restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla S.S.C. Visciano Fiesta di Nola (Napoli), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per l'esame di merito del reclamo proposto dalla S.S.C. Visciano Fiesta in ordine alla gara sopraindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

5. APPELLO DEL G.S. BAYERN CASERTA AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA BAYERN CASERTA/S.C.N. GRAVINA DEL 17.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 60 del 19.01.2006)

Il G.S. Bayern Caserta, iscritta al Campionato Regionale di Attività Mista Maschile della Campania, proponeva, in data 2 gennaio 2006, reclamo alla Commissione Disciplinare avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 52 del 20 dicembre 2005, con cui, l'organo decidente rilevava che "al 28° del s.t." della gara Bayern Caserta/Scuola Calcio Nino Gravina, disputata il 17 dicembre 2005, "entrava indebitamente sul terreno di gioco il Sig. Napolitano Gianfranco della società Bayern Caserta ... e colpiva con uno schiaffo l'arbitro, insultandolo", nonché, che "a fine gara" lo stesso aggressore "ingiuriava e minacciava l'arbitro".

Il Giudice Sportivo, peraltro, precisava che il Sig. Napolitano, benché non fosse presente "in distinta di gara", veniva riconosciuto dall'arbitro, Sig. Marrone da Ercolano, perché era stato presente nella distinta di una gara precedente - "disputata il 29.10.2005" - arbitrata dallo stesso.

Pertanto, l'organo decidente deliberava "di sanzionare il Sig. Napolitano Gianfranco della società Bayern Caserta con la squalifica fino al 16.12.2010 con proposta di radiazione al Presidente Federale".

Il Giudice Sportivo, preso atto, altresì, che "a fine gara" i tesserati della Bayern Caserta "causavano la rottura dello specchietto retrovisore e dell'antenna radio" del direttore di gara, condannava, altresì, la società campana al pagamento dell'ammenda di € 300,00 con squalifica del campo di gioco per una gara effettiva, "con obbligo di disputa a porte chiuse", nonché, a risarcire tutti i danni subiti dall'Arbitro, nella misura che sarà stabilita dal Comitato Regionale Campania.

Il G.S. Bayern Caserta, con reclamo del 2 gennaio 2006, proponeva ricorso alla Commissione Disciplinare avverso la succitata decisione, per sentire "dichiarare infondato il provvedimento del Giudice Sportivo, per violazione e/o falsa applicazione del R.E., e, per illogicità, contraddittorietà, infondatezza, e non corrispon-

denza al vero del rapporto arbitrale”.

La Commissione Disciplinare, con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 60 del 19 gennaio 2006, dopo aver esaminato “gli atti ufficiali, letto il reclamo”, ne rilevava l’inammissibilità perché “spedito il 2.1.2006, con raccomandata n. 12530522486-3, ovvero oltre il termine prescritto dall’art. 42, comma 5, C.G.S. (entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del C.U. con il quale è stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo)” e, pertanto, deliberava “di dichiarare inammissibile il reclamo” disponendo “addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società”.

Il G.S. Bayern Caserta proponeva, in data 26 gennaio 2006, appello alla Commissione d’Appello Federale avverso la succitata decisione, deducendo a fondamento della propria domanda, preliminarmente, che “se da un lato il C.U. n. 52 portante il deliberato del Giudice Sportivo oggetto di gravame è del 20.12.2005, lo stesso veniva comunicato e, pertanto, portato a conoscenza dei tesserati solo in data 22.12.2005 quando veniva distribuito in formato cartaceo”.

La società appellante aggiungeva, altresì, che “alla pagina 1065 del C.U. n. 52 del 20.12.2005 testualmente si riporta che <<il C.U. medesimo sarà distribuito, in formato cartaceo, presso il C.R. Campania e gli abituali punti di recapito, da giovedì 22 dicembre p.v., insieme al C.U. ordinario della medesima data>>”.

Alla stregua di queste premesse, il Bayern Caserta affermava che “solamente in data 22 dicembre 2005 poteva venire a conoscenza del C.U.” deducendo a fondamento di questo assunto che le società sportive non sarebbero “obbligate alla consultazione del sito internet e che le stesse, invero, sono esclusivamente tenute a recarsi ogni giovedì della settimana (giorno di diffusione del C.U. su cartaceo) per essere messi a conoscenza dei comunicati stessi”.

Pertanto, la società appellante concludeva sostenendo che il reclamo alla Commissione Disciplinare Regionale sarebbe stato ammissibile perché tempestivo.

La società appellante, inoltre assumeva, nel merito, che “il Giudice Sportivo avrebbe dovuto applicare una sanzione inibitoria corrispondente ai fatti contestati, decisamente inferiore a quella invero comminata e proporzionata alla gravità del fatto”.

In particolare, l’odierna appellante sollevava dubbi circa “la corrispondenza al vero di quanto artatamente asserito nel referto” dell’arbitro Sig. Marrone da Ercolano in quanto, secondo la deducente, il Sig. Napolitano, individuato come responsabile di quanto accaduto a fine della gara Bayern Caserta/Scuola Calcio Nino Gravina del 17 dicembre 2005, si sarebbe, in quel momento, trovato altrove “in quanto impedito fisicamente”.

La società ricorrente, altresì, sosteneva “che anche alla luce di quanto dichiarato dall’arbitro nell’allegato al referto di gara” emergerebbe “*ictu oculi* l’incertezza sull’accaduto e sulla reale identità della persona che presuntivamente avrebbe colpito con uno schiaffo il medesimo, atteso che nel mentre si dichiara che la persona in contestazione non era presente in distinta, dall’altro si afferma di averlo <<riconosciuto>> per il solo fatto che lo stesso sarebbe stato presente in altra distinta di gara disputatasi il 29.10.05”.

Il G.S. Bayern Caserta nell'impugnare le sanzioni disciplinari della squalifica del campo per una gara effettiva e del pagamento dell'ammenda di € 300,00 oltre il risarcimento per i danni causati alla vettura dell'Arbitro da quantificarsi, ha sostenuto "la totale estraneità della società" in relazione a detti fatti, "atteso che l'automobile del direttore di gara, come del resto confermato nel referto arbitrale, non veniva lasciata in custodia alla Società ospitante, ma parcheggiata nel piazzale antistante la struttura comunale di Casolla – Caserta senza affidamento della stessa con le chiavi al dirigente addetto inserito nella distinta".

Alla stregua di queste premesse, la società Bayern Caserta, concludeva "affinché la spett.le Commissione d'Appello Federale in accoglimento del presente gravame avverso il deliberato della Commissione Disciplinare Regionale voglia riformare il provvedimento del Giudice Sportivo Ufficio Tecnico Regionale del 20.12.2005 con riferimento alla gara 12^a di andata del Campionato Italiano Regionale di Attività Mista maschile G.S. Bayern Caserta – Scuola Calcio Nino Gravina, disputatasi in data 17.12.2005 ed in riforma dello stesso, così provvedere:

a) dichiarare infondato il provvedimento del Giudice Sportivo, per violazione e/o falsa applicazione del R.E., e, per illogicità, contraddittorietà, infondatezza, e non corrispondenza al vero del rapporto arbitrale".

Il gravame è infondato.

Il reclamo proposto alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, dal G.S. Bayern Caserta avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 52 del 20 dicembre 2005, con cui è stata comminata la squalifica del tesserato Gianfranco Napolitano sino al 16 dicembre 2010, nonché, la squalifica del campo di gioco della società appellante per una gara effettiva, col pagamento a carico di quest'ultima dell'ammenda di € 300,00 oltre il risarcimento, da quantificarsi, dei danni subiti dall'arbitro in occasione della gara Bayern Caserta/Scuola Calcio Nino Gravina del 17 dicembre 2005, è stato inviato a mezzo raccomandata n. 12530522486-3, in data 2 gennaio 2006.

L'art. 42, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva statuisce che "i ricorsi di 2° grado alla Commissione Disciplinare od al Giudice Sportivo di 2° Grado per il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare".

Alla stregua di queste premesse, essendo stata "resa nota la decisione che" la società Bayern Caserta intendeva impugnare in data 20 dicembre 2005, il termine massimo per proporre ricorso alla Commissione Disciplinare avverso lo stesso era il 30 dicembre 2005.

Pertanto, il reclamo inviato dalla società Bayern Caserta, a mezzo raccomandata n. 12530522486-3, il 2 gennaio 2006, è inammissibile perché tardivo.

Peraltro, a nulla rileva l'assunto della società appellante secondo cui "le società non sono obbligate alla consultazione del sito internet e che le stesse, invero, sono esclusivamente tenute a recarsi ogni giovedì della settimana (giorno di diffusione del C.U. su cartaceo) per essere messi a conoscenza dei comunicati stessi", in

quanto, il Codice di Giustizia Sportiva indica quale termine iniziale dal quale decorrono i dieci giorni per la proposizione del reclamo alla Commissione Disciplinare, non il momento della “conoscenza” da parte della società interessata del provvedimento del Giudice Sportivo che si intende impugnare, bensì quello della “pubblicazione” dello stesso (cfr. C.G.S. art. 42, comma 5).

In ogni caso, non è possibile trascurare la considerazione che già nel Comunicato Ufficiale n. 47 del 2 dicembre 2005, il Comitato Regionale Campania rendeva noto che “in ragione del turno infrasettimanale delle gare dei Campionati organizzati nell’ambito del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C., in programma mercoledì 21 dicembre p.v., i provvedimenti disciplinari relativi alle gare del 17-18-19 dicembre p.v. saranno pubblicati martedì 20 dicembre p.v., su apposito Comunicato Ufficiale” e che “il Comunicato Ufficiale del 20 dicembre p.v. sarà consultabile, dalle ore 20 in poi, esclusivamente sul Sito Internet di questo C.R., per la parte integrale, relativa ai provvedimenti disciplinari ed alle delibere degli Organi di Giustizia Sportiva”.

Peraltro, nel Comunicato Ufficiale in esame, era, altresì, previsto che “eventuali richieste di <<errata corrige>> dovranno pervenire, a mezzo fax, al Giudice Sportivo del C.R. Campania L.N.D. – F.I.G.C., entro le ore 11 di mercoledì 21 dicembre p.v.” a conferma che la data di pubblicazione del C.U. n. 52 sarebbe stata il 20 dicembre 2005 e non il 22 dicembre 2005.

Il reclamo proposto dalla società ricorrente alla Commissione Disciplinare è, quindi, inammissibile perché tardivo.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dal G.S. Bayern Caserta di Caserta e dispone incamerarsi la tassa versata.

6. APPELLO DELLA POL. MIRTO CROSIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MIRTO CROSIA/CRUCOLESE DEL 15.01.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 86 del 31.01.2006)

L’U.S. Crucolese, iscritta al Campionato di 1^a Categoria Girone “A” del Comitato Regionale Calabria, proponeva, in data 17 gennaio 2006, reclamo alla Commissione Disciplinare “per posizione irregolare del calciatore Berardi Fabiano nato il 5.8.1990” nella gara Pol. Mirto Crosia/U.S. Crucolese disputata il 15 gennaio 2006, deducendo, a fondamento della propria domanda che “il suddetto calciatore Berardi Fabiano ... ha effettivamente preso parte alla gara senza averne titolo, in quanto non autorizzato ai sensi dell’art. 34/3 N.O.I.F.”.

La Commissione Disciplinare, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 86 del 30 gennaio 2006 “letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che alla gara Mirto Crosia/Crucolese del 15.1.2006 ha preso parte, nelle file della società Pol. Mirto Crosia, il calciatore Berardi Fabiano (nato il 05.08.1990); che quanto sostenuto dalla reclamante risponde al vero, non avendo il calciatore in questione titolo a prendere parte alla gara suddetta, poiché alla data della disputa della stessa non risultava essere stato autorizzato alla partecipazione ad attività agonistica ai sensi

dell'art. 34, comma 3 delle N.O.I.F.; che pertanto il reclamo in esame risulta essere fondato” irrogava “alla società Pol. Mirto Crosia la punizione sportiva della perdita della gara Mirto Crosia/Crucolese con il punteggio di 0-3, disponendo accreditarsi la tassa sul conto della reclamante”.

La Polisportiva Mirto Crosia, proponeva ricorso alla Commissione d'Appello Federale in data 6 febbraio 2006, avverso la suddetta decisione assumendo, a fondamento della propria domanda, che “la partita del 15.1.2006 a cui fa riferimento la pronuncia per cui si procede è stata interamente dominata dal Mirto che, al momento della sostituzione del giocatore De Simone (titolare) con il giocatore Berardi al 41' st, vinceva per 4-0 sulla Crucolese” per cui si dovrebbe “ritenere l'assoluta buona fede da parte della società Mirto, il cui unico scopo era dare ad un giovane la possibilità di scendere in campo per renderlo partecipe, anche se solo per pochi minuti ed a risultato acquisito”.

Il gravame è infondato e va respinto.

La Polisportiva Mirto Crosia ha, per sua stessa ammissione, riconosciuto di aver inviato alla F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Calabria, a mezzo raccomandata A.R., in data 16 dicembre 2005, “la richiesta di tesseramento del giocatore Berardi Fabiano”, allegando “certificato di idoneità specifica all'attività agonistica rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Rossano”, nonché, “relazione del medico attestante la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore per partecipare alle attività agonistiche organizzate dalla Lega” in adempimento di quanto previsto dall'art. 34, comma 3, N.O.I.F., per ottenere l'autorizzazione dal Comitato Regionale all'utilizzazione del giovane, in gare agonistiche organizzate dalla Lega.

Il Comitato Regionale Calabria, con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 84 del 25 gennaio 2006, ha, peraltro, autorizzato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, N.O.I.F. il calciatore Fabiano Berardi a partecipare a gare agonistiche organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti dal 25 gennaio 2006 - data di rilascio dell'autorizzazione.

La società appellante, avendo utilizzato il calciatore Berardi nella gara del 15 gennaio 2006, ha violato l'art. 34, comma 3, N.O.I.F. e, pertanto, la decisione della Commissione Disciplinare pubblicata nel C.U. n. 86 del 30 gennaio 2006, va confermata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Mirto Crosia di Crosia (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa versata.

7. APPELLO DELL'A.S.D. NOICATTARO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.06.2006 INFLITTA AL CALCIATORE DORIA CLAUDIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 27.01.2006)

Il calciatore Claudio Doria – tesserato A.S. Noicattaro Calcio – al termine della gara Noicattaro-Nuovo Terzigno del 22.12.2005, nel rientrare negli spogliatoi, colpi-

va volontariamente sul viso, con uno sputo, un assistente arbitrale, rivolgendogli anche espressioni offensive.

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 78 del 28 dicembre 2005, squalificava il calciatore fino a tutto il 30 giugno 2006.

Su reclamo proposto dalla società, ai sensi dell'art. 32 C.G.S., la Commissione Disciplinare confermava la sanzione - con decisione pubblicata in C.U. n. 99 del 27 gennaio 2006.

A giudizio della Commissione Disciplinare erano da considerare del tutto inconferenti le doglianze manifestate dalla ricorrente in merito all'asserita erronea applicazione dell'art. 14, comma 2bis C.G.S., da parte del Giudice Sportivo poiché quest'ultimo, nel determinare la sanzione, non aveva fatto espresso riferimento all'ultima parte della norma appena citata (condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara) bensì genericamente al disposto dell'intero comma 2bis dell'art. 14 che stabilisce le misure minime delle squalifiche irrogabili in relazione alle infrazioni ivi specificate, siano esse violente o irrispettose. Ne conseguiva - secondo la Commissione Disciplinare - che, stante la gravità del comportamento tenuto dal calciatore, profondamente lesivo della dignità dell'assistente arbitrale, la sanzione irrogata da Giudice sportivo doveva ritenersi del tutto congrua.

Avverso detta decisione l' A.S. Noicattaro Calcio predetta ha proposto appello, affidato a due ordini di motivi, invocando la riduzione della squalifica del tesserato sino a tutto il 28 febbraio 2006, ovvero nella diversa durata ritenuta di giustizia.

Col primo motivo di gravame, la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 2bis C.G.S. in quanto il Giudice Sportivo non avrebbe fatto espresso riferimento all'ultima parte di tale norma che stabilisce le misure minime delle squalifiche irrogabili in relazione alle infrazioni ivi specificate, siano esse violente o meramente irrispettose. In ogni caso, si osserva, la sanzione irrogata sarebbe ingiustamente eccessiva dal momento che l'art. 14, n. 2bis, lett. a) C.G.S. non prevede l'ipotesi della squalifica a tempo indeterminato irrogata nel caso di specie.

Col secondo motivo, la ricorrente censura l'illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché l'omessa motivazione sulla comparazione di ipotesi disciplinari.

Entrambi i motivi non meritano accoglimento.

Quanto al primo, è sufficiente rilevare che del tutto correttamente la Commissione Disciplinare. - sulla base di una attenta ricognizione e valutazione dei fatti che sfugge al sindacato di legittimità di questa Commissione d'Appello Federale, in quanto esente da vizi logici e giuridici - ha ritenuto che la condotta posta in essere dal tesserato Doria integrava l'ipotesi di "condotta violenta" aggravata da almeno due elementi, l'uno costituito dalla chiara volontarietà dell'atto, certamente spregevole, ulteriormente qualificato dalle contestuali espressioni oltraggiose formulate dal calciatore, e l'altro dalla qualità della persona offesa, ufficiale di gara.

Appare evidente che ricorre nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'ultima parte della lettera c) dell'art. 14, n. 2bis C.G.S. che, appunto, prevede la pena della

squalifica “per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara”.

Per quanto riguarda, poi il giudizio di proporzionalità e/o adeguatezza della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore Doria, è sufficiente osservare che essa non richiede una pedissequa ricognizione dei “precedenti” giurisprudenziali della Commissione Disciplinare o di questa Commissione d’Appello Federale, essendo sufficiente, in questa sede, che la sanzione in esame rientri nell’ambito delle varie categorie di ipotesi sanzionatorie prefigurate dalla citata disposizione del Codice di Giustizia Sportiva.

Ne consegue, dunque, che l’appello avverso l’impugnata decisione della Commissione Disciplinare va respinto, con incameramento della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Noicattaro di Noicattaro (Bari) e dispone incamerarsi la tassa versata.

8. APPELLO DELL’A.S.D. VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI UNO AL CALCIATORE FERREYRA CHRISTIAN PABLO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 43 del 2.2.2006)

Con il provvedimento di cui al C.U. n.43 in data 2 febbraio 2006 del Comitato Regionale Abruzzo la Commissione Disciplinare, in seguito a deferimenti della Procura Federale presso la F.I.G.C., irrogava al Sig. Carmine La Stella, presidente della A.S.D. Valle del Giovenco l’inibizione a svolgere funzioni comunque attinenti al gioco del calcio in seno alla F.I.G.C. per mesi sei, al calciatore Pablo Christian Ferreyra la squalifica di un mese ed alla A.S.D. Valle del Giovenco la sanzione dell’ammenda pari ad Euro 1.500,00.

Avverso il detto provvedimento, passato in giudicato per il presidente e per la squadra, proponeva appello la A.S.D. Valle del Giovenco esclusivamente nell’interesse del calciatore Pablo Christian Ferreyra chiedendo la revoca della sanzione inflitta (squalifica di un mese) ovvero, in subordine, la riduzione della medesima mentre in via cautelare ne chiedeva la sospensione.

Deduceva la parte reclamante a sostegno delle proprie ragioni una diversa ricostruzione e/o interpretazione dei fatti.

Il reclamo appare fondato solo parzialmente nei termini che seguono. Ed invero i fatti risultano acclarati in maniera oggettiva ed agli stessi può darsi l’univoca interpretazione già data dalla Commissione Disciplinare che Codesto Giudice condivide pienamente. D’altronde, implicita conferma della veridicità di tutti i fatti può anche ricavarsi dalla circostanza che il presidente La Stella e la squadra Valle del Giovenco non abbiano ritenuto di impugnare la prima pronuncia.

Deve conseguentemente rigettarsi la domanda principale di cui al reclamo mentre appare meritevole di accoglimento la proposta subordinata.

Ed invero risulta sproporzionata la sanzione ove si consideri che quanto all’abitazione fornita al calciatore, era comunque una necessità indifferibile alla

quale lo stesso doveva far fronte nell'interesse suo e dell'intero nucleo familiare.

Un'estrema necessità può essere ravvisata anche nell'accettazione di un prestito da parte del medesimo ovvero di un acconto sui futuri compensi apparendo credibile che, senza altra occupazione stabile, fosse rimasto privo di mezzi di sussistenza, per cui, il tutto deve essere interpretato nella situazione di uno stato di bisogno altrettanto indifferibile.

La sanzione più equa appare quella di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Valle del Giovenco di Aielli Stazione (L'Aquila), riduce la sanzione inflitta al calciatore Ferryera Christian Pablo alla squalifica per giorni venti.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 37/C – RIUNIONE DEL 16 FEBBRAIO 2006**

**1. APPELLO A.S. TRIBALCIO PICENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
TRIBALCIO PICENA/S.S. PORT CAFÈ DEL 25.11.2005** (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n.
74 del 3.1.2006)

Con atto d'appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., la A.S. Tribalcio Picena ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, C.U. n. 74 del 3 gennaio 2006.

Con il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo presentato dalla S.S. Port Cafè avverso la decisione del Giudice Sportivo (C.U. n. 24 del 30 novembre 2005) che aveva disposto la ripetizione della gara Tribalcio Picena/Port Cafè, ha annullato il provvedimento del Giudice di primo grado deliberando il ripristino del risultato conseguito sul campo.

L'odierna ricorrente lamenta, in ordine alla decisione della Commissione Disciplinare, la violazione dell'art. 33/1 lett. b) e c) nonché la violazione dell'art. 29 n. 7 in relazione all'art. 32 n. 6 C.G.S..

Segnatamente la A.S. Tribalcio Picena ricorre asseritamente per: violazione o falsa applicazione dell'art. 31/a 1) C.G.S.. omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettata dalla parte e rilevabile d'ufficio. inosservanza delle norme sul contraddittorio e sui diritti delle parti nei giudizi disciplinari.

La società ricorrente rileva, in primo luogo, che la Commissione Disciplinare ha errato nel ritenere ininfluenza, ai fini del risultato, l'errore tecnico ammesso dallo stesso direttore di gara, il quale nel referto aveva espressamente affermato di non aver provveduto all'espulsione, dopo la seconda ammonizione, di un calciatore della S.S. Port Cafè.

Soggiunge al riguardo la Tribalcio Picena che, trattandosi di incontro di Calcio a 5, la mancata espulsione, con ancora circa 6 secondi di gioco effettivo da disputare e sul risultato di 4 a 5 in favore della S.S. Port Cafè, ha arrecato un danno concreto alla reclamante, poiché alla ripresa della gara, avvenuta dopo la segnatura della rete del vantaggio da parte della Port Cafè, un calciatore avversario, ammonito per essersi sfilato la maglia e non espulso pur avendo subito la seconda sanzione disciplinare, è rimasto in campo e dunque la sua presenza ha avuto una incidenza effettiva sulla successiva dinamica dell'azione di giuoco.

L'appello in esame è fondato.

Dalla disamina della motivazione del provvedimento impugnato sopra richiamata emerge la sussistenza delle violazioni prospettate dalla odierna ricorrente.

In proposito si rileva quanto segue.

La Commissione Disciplinare dapprima ha correttamente applicato il disposto dell'art. 31/a 1) C.G.S. (" I rapporti dell' arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare") affermando che l'arbitro, sia nel referto di gara sia in sede di audizione, aveva ammesso un errore tecnico idoneo ad inficiare la validità della gara; tuttavia, successivamente, ha sostenuto, in tal modo incorrendo nella violazione del disposto dell'art. 33/1/b) e c) C.G.S., l'ininfluenza dell'errore medesimo per essere terminata la gara dopo la ripresa del giuoco e per essere stata indi irrilevante la presenza in campo del calciatore non espulso per doppia ammonizione.

Deve rilevarsi, sul punto, che la decisione impugnata non ha fornito in motivazione contezza dell'iter logico argomentativo in virtù del quale, con poco attenta ed incoerente applicazione delle norme richiamate sopra e di precedenti statuizioni sulla stessa materia di questa Commissione d'Appello Federale, ha riformato la decisione del Giudice Sportivo che aveva disposto la ripetizione della gara in esame. La Commissione Disciplinare, infatti, non ha indicato le ragioni specifiche per le quali ha ritenuto che l'errore tecnico non ha concretamente influito sullo svolgimento della parte residua della gara, si rammenti conclusasi con il punteggio di 4 a 5, limitandosi apoditticamente ed astrattamente ad affermare contrariamente al vero che essa era terminata subito dopo la ripresa del giuoco così omettendo di considerare che lo stesso arbitro aveva dichiarato che in realtà mancavano ancora 6 secondi effettivi alla fine della partita, un tempo residuo che, in superiorità numerica, certamente é idoneo nel Calcio a Cinque allo sviluppo di un'azione di giuoco finalizzata al tiro verso la porta avversaria.

La decisione impugnata alla luce delle superiori argomentazioni ed ogni altra questione in esse assorbita, deve, pertanto, essere annullata e conseguentemente, in accoglimento del reclamo, deve essere disposta la ripetizione della gara A.S. Tribalcio Picena /S.S. Port Cafè.

La tassa di reclamo, ai sensi dell' art. 29 comma 13 C.G.S. ed in virtù dell'accoglimento dell'impugnazione, deve essere restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Tribalcio Picena di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), annulla l'impugnata delibera e dispone la ripetizione della gara Tribalcio Picena/S.S. Port Cafè del 25.11.2005. Ordina la restituzione della tassa versata.

2. APPELLO A.P. G. PAGANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.P. G. PAGANO/A.C.D. SAN PIETRO DEL 20.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 28 del 19.1.2006

Con atto del 23.1.2006, la Associazione Polisportiva "G. Pagano" proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con cui era stata inflitta alla predetta Associazione la perdita della

gara A.P. G.Pagano/A.C.D. San Pietro in Lama del 20.11.2005 per posizione irregolare del proprio tesserato Rillo Daniele.

La reclamante adduce, come risulta in effetti dagli atti, che la squalifica comminata al Rillo per quarta ammonizione, come da C.U. n. 19 del 10 novembre 2005, è frutto di errore materiale, atteso che nella specie la quarta ammonizione non era stata inflitta al predetto.

Mentre è agevole rendersi conto dell'effettiva valenza in fatto dell'assunto della reclamante, debesi esaminare la questione afferente al se una sanzione di squalifica contenuta in un Comunicato Ufficiale possa essere considerata tamquam non esset ex post, in ragione di un pregresso errore materiale.

Trattasi di argomento complesso, per la valutazione del quale deve farsi necessariamente ricorso ai principi generali in materia di pubblicità notizia, di affidamento dei terzi e di obiettività di situazioni.

E' evidente che la Società antagonista dell'odierna reclamante non aveva altra fonte di cognizione se non quanto riportato nel comunicato, non essendo richiesta la conoscenza delle vicende pregresse dei giocatori avversari; d'altro canto, unica fonte ufficiale delle sanzioni comminate non può che essere il Comunicato Ufficiale.

Posto che anche la odierna reclamante doveva aver preso visione del comunicato, essa, avrebbe dovuto far rettificare quella sanzione, onde elidere la valenza della comminata squalifica; tanto non è stato fatto e poco rileva che i tempi di diffusione del comunicato sono spesso lenti, atteso che solo strumento idoneo a rendere noti i provvedimenti ufficiali rimane appunto il C.U.. Del resto, esistono anche altri più tempestivi mezzi per conoscerne il contenuto, magari officiosamente, ma comunque utilmente al fine di provocare i provvedimenti correttivi del caso.

Può apparire in qualche misura formalistico, in ragione delle oggettività dei fatti, dare prevalenza alla ufficialità rispetto alla sostanza delle cose, ma non può neppure non tenersi conto della valenza erga omnes dei documenti ufficiali, la cui efficacia immediata non può farsi venir meno in ragione di casi apprezzabili, ma non idonei a scalfire il principio generale (e necessario) che connota la ratio che dà esclusiva valenza alla istituzionale forma di pubblicità adottata.

Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento; consegue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.P. G.Pagano di Alliste (Lecce) e dispone incamerarsi la tassa versata.

3. APPELLO SIG.RA BIANCHI TIZIANA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE FAELLI DAVIDE IN FAVORE DELLA U.S. FIOREZZUOLA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. 13/D del 25.11.2005)

Con atto di appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., Bianchi Tiziana, genitrice esercente la potestà sul minore Faelli Davide, ha impugnato il provvedimento emesso dalla Commissione Tesseramenti il 25.11.2005 (Com. Uff. n. 13/D) in virtù del quale è stata rigettata la

richiesta di annullamento del tesseramento del calciatore Faelli Davide in favore della società U.S. Fiorenzuola 1922 s.r.l. (richiesta tesseramento n. 162104 stagione sportiva 2004-2005).

La decisione impugnata ha evidenziato l'autenticità della sottoscrizione posta dalla Bianchi Tiziana sul modulo di tesseramento; conseguentemente la Commissione Tesseramenti ha escluso che detta firma fosse apocrifia ed ha ritenuto valido il tesseramento del calciatore Faelli Davide.

L'odierna reclamante chiede l'annullamento del predetto tesseramento del calciatore Faelli Davide in favore del Fiorenzuola 1922 s.r.l. sostenendo, anche in questa sede, la non autenticità della firma apposta sul modulo di tesseramento; a tal uopo la Bianchi invoca "un confronto calligrafico" ovvero "una perizia calligrafica".

L'appello è infondato.

Il provvedimento della Commissione Tesseramenti è immune da censure sia in punto di fatto sia sotto il profilo logico - argomentativo in ragione del quale detto Giudice, con attenta e coerente disamina delle risultanze documentali siccome prospettate dalla stessa ricorrente, ha ritenuto valido il vincolo del calciatore Faelli. La Commissione Tesseramenti, con puntuali e precise argomentazioni, ha infatti stabilito che "l'esame comparativo delle sottoscrizioni attribuibili di certo alla reclamante, poste in calce al ricorso ed al documento d'identità prodotto, con quella apposta in calce alla richiesta di tesseramento impugnato, appaiono, invero, sovrapponibili tra loro e con tratti del tutto identici per conformazione delle lettere, inclinazione e pressione della scrittura. In particolare assolutamente identici appaiono le conformazioni delle lettere iniziali del cognome e nome oltre che l'intera scrittura di quest'ultimo."

Detto assunto è pienamente condiviso da questa Commissione d'Appello Federale e, pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni l'impugnata decisione va confermata e l'appello deve essere rigettato.

La tassa di reclamo, ai sensi dell' art. 29 comma 13 C.G.S. ed in virtù della reiezione dell'impugnazione, deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Sig.ra Bianchi Tiziana e dispone incamerarsi la tassa versata.

4. APPELLO DEI SIGNORI BRINI GIAN LUCA E GIOVANNA LASAGNI AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE RICCARDO BRINI FAVORE DELLA POL. MONTE SAN PIETRO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. 15/D del 15.12.2005)

Con atto del 28.1.2006, Gian Luca Brini e Giovanna Lasagni, genitori esercenti la potestà genitoriale nei confronti del figlio minore Riccardo Brini, proponevano reclamo avverso la decisione della Commissione Tesseramenti, che aveva respinto il loro ricorso avverso il tesseramento del proprio figlio presso la Polisportiva Monte San Pietro; ribadito che essi reclamanti non avevano alcuna intenzione di consen-

tire al vincolo di tesseramento del figlio e che non conoscevano il contenuto del modulo relativo, disconoscevano formalmente le firme apposte sul modulo stesso.

Il reclamo non può trovare accoglimento; premesso che è sempre sgradevole trattare problemi di tesseramento di un minore, per il quale, a prescindere dalle (necessarie) norme federali al riguardo, dovrebbe comunque prevalere la volontà effettiva dello stesso, la rilevata (nella decisione impugnata) ambiguità complessiva dei motivi di ricorso sussiste tuttora.

Infatti, è palese che ove, come peraltro solo in questa sede risulta addotto, gli odierni reclamanti non avessero mai sottoscritto la richiesta di tesseramento, essi avrebbero subito e in principalità addotto tale dirimente argomento, che invece non è stato esplicitato in sede di ricorso e che solo ora, quando la decisione impugnata tanto aveva rilevato, viene per la prima volta enunciato.

In altri termini, il disconoscimento delle firme, che risultano apposte sul modulo prescritto, appare tardivo e comunque scaturente dalla motivazione della decisione impugnata e non può pertanto essere, in mancanza di concreti elementi che ne suffraghino la veridicità, considerato sussistente o, comunque, dimostrato.

Le altre ragioni addotte possono rilevare sul piano del costume, ma non sono di per sé valide per inficiare la regolarità del tesseramento.

Il reclamo deve essere pertanto respinto; consegue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dai Signori Brini Gian Luca e Giovanna Lasagni e dispone l'incameramento della tassa versata.

5. APPELLO DEL SIG. TALIGNANI GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2008 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 24 del 18.1.2006)

Il Sig. Talignani Giorgio, quale allenatore della A.S. Cervo, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Comunicato Ufficiale n. 24 del 18 gennaio 2006, con la quale era stata fissata al medesimo la squalifica fino al 30.4.2008 in parziale modifica della sanzione già comminata dal Giudice Sportivo presso il detto Comitato fino al 31.10.2010 di cui al Comunicato Ufficiale n. 14 del 3 novembre 2005.

Osserva preliminarmente la C.A.F. come il proposto appello sia inammissibile.

L'appellante, infatti, richiede a questa Commissione una nuova valutazione di merito dei fatti che hanno già formato oggetto delle deliberazioni degli organi disciplinari, valutazione che è preclusa dall'art. 33 comma 1 C.G.S. quando è chiamata a decidere come giudice di terzo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S., l'appello come innanzi proposto dal Sig. Talignani Giorgio e dispone incamerarsi la tassa versata.

6. APPELLO G.S. VIGOR CICOGNINI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 9.1.2007 AL CALCIATORE POZZI YURI E DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 34 del 2.2.2006)

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 26 del 9 dicembre 2005, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana, a seguito dell'esame del referto arbitrale relativo alla gara Vigor Cicognini/Signa 1914 del 4.12.2005, infliggeva al calciatore Pozzi Yuri la sanzione della squalifica fino al 9.1.2007 e al G.S. Vigor Cicognini la sanzione dell'ammenda di euro 1000,00.

Contro tali provvedimenti presentava ricorso alla Commissione Disciplinare il G.S. Vigor Cicognini chiedendo una congrua riduzione della squalifica inflitta al calciatore e la revoca della sanzione dell'ammenda.

L'adita Commissione Disciplinare respingeva integralmente il reclamo come da Comunicato Ufficiale n. 34 del 2 febbraio 2006.

Presenta ora ricorso a questa Commissione d'Appello Federale il G.S. Vigor Cicognini accedendo tra l'altro "l'eccessività delle sanzioni inflitte rispetto a quanto commesso".

Ritiene la Commissione che il gravame attualmente al suo esame si sostanzia in una richiesta di nuovo esame dei fatti già esaminati nei primi due gradi di giudizio. Tale nuovo esame non è ammissibile in questa sede ai sensi dell'art. 33 punto 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S., l'appello come sopra proposto dal G.S. Vigor Cicognini di Prato e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. APPELLO A.S.C. CICCIANO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI TRE AL SIG. GOMIERO GINEVRO E DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 3.2.2006)

Con l'appello di cui in epigrafe, l'A.S.C. Cicciano ricorre avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale con la quale, in esito a deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 12 dicembre 2005, sono state irrogate le sanzioni dell'inibizione per mesi tre e dell'ammenda di € 1.000,00 a carico del presidente e della società.

L'incolpazione dell' A.S.C. Cicciano e del suo presidente, congiunta a quella dell'A.S.D. Pomigliano e del presidente di quest'ultima società, ha riguardato le violazioni dell'art. 1 comma 1 e dell'art. 2 comma 4 C.G.S. perché le anzidette società sportive "avevano accettato lo svolgimento di attività quale tecnico da parte del Sig. Renna Giovanni, pur conoscendone il precedente esonero della

società Vico Equense, nella stessa stagione sportiva 2004/2005”.

La Commissione Disciplinare, dinanzi alla quale pur se ritualmente avvisate - come risulta dalla documentazione in atti, in particolare, l'A.S.C. Cicciano è stata convocata con raccomandate che risultano ricevute i giorni 11 e 14 gennaio 2006 - le società deferite non sono comparse, ha deliberato sulla scorta delle incontestate acquisizioni istruttorie effettuate dall'Ufficio Indagini.

Con unico motivo di gravame l'odierna ricorrente eccepisce, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con conseguente trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, l'incompetenza della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale a giudicare l'A.S.C. Cicciano poiché detta società, a differenza dell'A.S.D. Pomigliano che milita in Serie D, partecipa al Campionato Regionale d'Eccellenza.

L'appello é infondato.

L'art. 37 comma 1 C.G.S. prevede espressamente che nell'ipotesi, come nel caso in esame, di incolpazione formulata a carico di più società e/o soggetti "appartenenti a Comitati diversi" la competenza "della Commissione Disciplinare della Lega superiore prevale su quella della Lega inferiore".

In nessuna violazione di competenza è, dunque, incorsa la Commissione Disciplinare e, pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni l'impugnata decisione non merita censura e l'appello deve essere rigettato.

La tassa di reclamo, ai sensi dell' art. 29 comma 13 C.G.S. ed in virtù della reiezione dell'impugnazione, deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S.C. Cicciano di Cicciano (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 38/C – RIUNIONE DEL 25 FEBBRAIO 2006**

1. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'ANNULLAMENTO DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LEITE RIBEIRO ADRIANO, EX ART. 31, LETT. A3), C.G.S., PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 260 del 23.2.2006)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, ricevuta rituale e tempestiva segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 comma a3) C.G.S., relativamente alla condotta tenuta dal calciatore Leite Ribeiro Adriano, (di seguito Adriano) della soc. Internazionale, nei confronti del calciatore Grandoni Alessandro della soc. Livorno, in occasione della gara del 18 febbraio 2006 Livorno/Internazionale, infliggeva, in applicazione dell'art. 31 comma a3) C.G.S., la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara (C.U. n. 257 del 21 febbraio 2006).

Avverso questa delibera, il F.C. Internazionale, proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con procedura d'urgenza ex art. 32 C.G.S., eccependo la non riconducibilità del gesto alla fattispecie di cui all'art. 31 comma a3) C.G.S., con conseguente inapplicabilità della prova televisiva e la mancanza di intenzionalità del gesto; quanto alla misura della sanzione eccepeva una evidente ed inammissibile disparità di trattamento tra fatti rilevati sul campo e quelli puniti con l'utilizzo della prova televisiva, rilevando che, sussistendo almeno due circostanze attenuanti riconosciute dal Giudice Sportivo, la sanzione poteva ancor più essere ridotta; richiedeva l'audizione dell'atleta concludendo, in via principale, per il proscioglimento del medesimo ed in subordine per la riduzione della sanzione nella misura ritenuta di giustizia; allegava una lettera del calciatore Alessandro Grandoni della soc. Livorno, destinatario della condotta sanzionata.

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 260 del 23 febbraio 2006, sulle difformi richieste della Procura Federale, ritenuto che le immagini televisive non consentivano di pervenire al convincimento che il gesto del calciatore avesse attinto il volto dell'avversario, in accoglimento del proposto reclamo e non avendo ritenuto che il gesto del calciatore fosse stato idoneo ad integrare gli estremi di atto violento ex artt. 31 lett. a3) e 14 C.G.S. ne disponeva il proscioglimento.

Avverso questa delibera la Procura Federale, ex artt. 28, 29 e 33 C.G.S., proponeva immediato ricorso alla C.A.F., contestualmente inviato al calciatore presso la sede della sua società, eccependo la falsa applicazione della norma di cui all'art. 31 lett. a3) C.G.S. e l'omessa motivazione in ordine alla sussumibilità della condotta posta in essere dal calciatore Adriano nella nozione di "condotta violenta" sotto

il profilo del tentativo.

La soc. Internazionale controdeduceva tempestivamente e ritualmente eccependo: 1) in via preliminare: a) la carenza di legittimazione della Procura Federale a proporre gravame non versandosi in ipotesi di suo deferimento ma, al più, trattandosi di segnalazione; b) il mancato rispetto dei termini a difesa per violazione del disposto di cui all'art. 29, comma nono, C.G.S.; c) la inammissibilità dei motivi di gravame vertenti su questioni di mero fatto non riconducibili, quindi, alle ipotesi tassative di cui all'art. 34, 1° comma, C.G.S.; d) la non qualificabilità del gesto incriminato quale atto violento idoneo ad integrare i requisiti di cui all'art. 31 comma a3) C.G.S..

Previa richiesta di audizione concludeva per la inammissibilità e, comunque, per il rigetto del gravame proposto dalla Procura Federale che insisteva per l'accoglimento.

L'appello della Procura Federale è fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto in motivazione.

Osserva la C.A.F. quanto segue:

- In merito alla eccepita mancanza di legittimazione della Procura Federale rileva che l'art. 28/3 C.G.S. di cui alla riforma della disciplina della prova televisiva dell'agosto 2005, prevede espressamente che la Procura Federale partecipa ai procedimenti conseguenti alla riservata segnalazione di cui all'art. 31 lett. a3) C.G.S..

L'assunzione di parte, stabilita senza limitazione alcuna dal Legislatore Federale, attribuisce, quindi, alla Procura Federale la facoltà di impugnazione delle delibere dei Giudicanti, su un piano di totale parità rispetto alle controparti.

La norma di cui all'art. 33, comma 2b), C.G.S., che statuisce la ricorribilità alla C.A.F. da parte della Procura Federale solo avverso decisioni conseguenti ad atti di deferimento disposti dalla Procura, non può, pertanto, assumere una portata preclusiva; infatti la disciplina di cui alla prova televisiva è di natura speciale nei confronti di quella generale e, quindi, la norma di cui all'art. 28/3 ha una natura speciale rispetto a quella di cui all'art. 33 C.G.S.; quindi, ove si ritenesse un contrasto tra norme deve prevalere la norma successiva nel tempo che, nella specie, ha previsto l'attribuzione della qualità di parte, tout court, in favore della Procura Federale nei procedimenti ex art. 31 lett. a3).

- Circa la dedotta inammissibilità ex art. 29 commi 5 – 9 C.G.S. si osserva che controparte del procedimento disciplinare ex art. 31 C.G.S. è il solo calciatore che può essere, quindi, definito parte sostanziale in quanto unico destinatario della sanzione irrogata.

E', per contro, indubitabile che la Soc. Internazionale ha agito solo in nome e per conto del proprio tesserato che rappresenta un capitale da tutelare; la comunicazione del gravame effettuata a quest'ultimo presso la Società è, quindi, del tutto corretta.

Non ha, inoltre, alcun pregio l'eccepita violazione del diritto di difesa che, all'evidenza, è stata sostanzialmente svolta in modo compiuto, sia nel rito che nel merito.

Nel caso di specie, sia pure per mera ipotesi, quando l'atto o la notifica viziata

abbiano raggiunto il rispettivo scopo, sono applicabili in tutti i procedimenti i principi di carattere generale (civili, penali, amministrativi) della sanatoria dei vizi dell'atto (art. 183 C.p.p.) e della notifica (art. 184 C.p.p.).

La Soc. Internazionale ha, infatti, esplicitato compiutamente e senza limitazione alcuna le argomentazioni difensive nella stessa giornata del proposto gravame della Procura Federale.

- Quanto alla eccepita inammissibilità dei motivi di gravame vertenti su questioni di mero fatto non riconducibili, quindi, alle ipotesi tassative di cui all'art. 34, comma 1°, C.G.S. rileva la C.A.F. che la eccepita, da parte della Procura Federale, falsa applicazione della norma di cui all'art. 31, lett. a3), C.G.S., comporta necessariamente la valutazione del fatto per verificare se lo stesso sia stato rettamente escluso dall'ambito di applicazione della disposizione normativa; parimenti la dedotta omessa motivazione, da parte della Commissione Disciplinare, su un punto decisivo della controversia rientra nelle ipotesi di ricorribilità; nel caso di specie, infatti, la Procura Federale ha mosso doglianza circa il fatto che la Commissione Disciplinare, in ordine alla mancanza del requisito di idoneità, ha semplicemente escluso, tout court, che il gesto del calciatore Adriano fosse idoneo ad integrare la condotta violenta.
- Relativamente allo specifico aspetto è costante giurisprudenza che sia qualificabile come condotta violenta l'atto intenzionale che provoca o che è idoneo a provocare conseguenze pregiudizievoli in danno dell'avversario; giudizio che è da formulare ex ante ed in concreto.

Nella fattispecie non ci si può esimere dall'esaminare le modalità del fatto quali: 1) la notevole apertura del braccio di Adriano, la velocità e forza del gesto, la posizione e l'atteggiamento della sua mano; 2) la mano dell'avversario Grandoni attinta con forza; 3) la posizione del viso del Grandoni prima della mano rispetto alla traiettoria dello schiaffo; 4) la rotazione del viso del Grandoni che dimostra o che l'impatto vi è stato o che il suo movimento ha avuto una finalità difensiva, non potendo essere svilito e mero riflesso condizionato; 5) la posizione della mano di Grandoni vicinissima al viso.

Desumendosi da ciò, e quindi dalle modalità complessive del fatto, l'intenzionalità aggressiva, l'estraneità e gratuità assoluta del gesto rispetto all'azione di gioco che proseguiva in altra zona del campo.

- Ritiene ancora la C.A.F. fondato l'ulteriore motivo di gravame della Procura Federale che ha eccepito l'omessa compiuta motivazione della decisione impugnata in ordine alla insussistenza della idoneità del gesto.

Nella specie si versa, infatti, in tema di illecito di pericolo a consumazione anticipata; per contro la Commissione Disciplinare ha fondato la sua motivazione, in modo assorbente, sulla mancata prova (certa!) del colpo al viso di Grandoni del tutto irrilevante nel caso specifico, attesa la sufficienza della idoneità a provocare conseguenze pregiudizievoli alla integrità fisica dell'avversario (v. C.A.F., caso Amelia Marco).

- Ritiene, infine, la C.A.F. del tutto inutilizzabile la dichiarazione del calciatore Grandoni sulla quale, comunque, la Commissione Disciplinare non ha fondato la sua decisione; dichiarazione che è, inoltre, del tutto irrilevante nel punto in cui

contiene mere opinioni o impressioni.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, annulla l'impugnata delibera e ripristina la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Leite Ribeiro Adriano.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 39/C – RIUNIONE DEL 27 FEBBRAIO 2006**

**1. APPELLO DELL' A.S. CENTALLO PAVEN AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA CENTALLO PAVEN/SOMMARIVA DELL'8.12.2005** (Delibera della
Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Piemonte Valle
d'Aosta – Com. Uff. n. 31 del 19.1.2006)

L'8 dicembre 2005 nonostante fosse in calendario la gara A.S. Centallo Paven contro U.S.D. Sommariva Perno la stessa non fu disputata in quanto il campo di quest'ultima non era stato "sgombrato dalla neve".

A seguito di ciò la U.S.D. Sommariva Perno ha presentato reclamo al Giudice Sportivo, che lo respingeva ordinando la ripetizione della gara (Comunicato Ufficiale n. 25 del 15 dicembre 2005).

Contro tale provvedimento la U.S.D. Sommariva Perno presentava ricorso alla Commissione Disciplinare che in accoglimento dello stesso comminava alla A.S. Centallo Paven la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Contro tale provvedimento presenta ora ricorso a questa Commissione d'Appello Federale la A.S. Centallo Paven chiedendo l'annullamento della delibera della Commissione Disciplinare e la conferma di quella del Giudice Sportivo con conseguente richiesta quindi di disputa della gara.

Ritiene questa Commissione che il gravame attualmente al suo esame si sostanzia in una richiesta di nuovo esame dei fatti già esaminati nei primi due gradi di giudizio. Tale nuovo esame non è ammissibile in questa sede ai sensi dell'art. 33 punto 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Centallo Paven di Centallo (Cuneo) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**2. APPELLO DEL CAGLIARI CALCIO 1929 AVVERSO DECISIONI RELATIVE
ALL'ACCORDO DI PARTECIPAZIONE INERENTE IL CALCIATORE
ESPOSITO MAURO TRA RECLAMANTE E UDINESE CALCIO** (Delibera
della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 23.01.2006)

La C.A.F. dichiara non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 29, comma 12, C.G.S., per rinuncia di parte, in merito all'appello come innanzi proposto dal Cagliari Calcio 1929 di Cagliari. Dispone incamerarsi la tassa versata.

**3. APPELLO DELL'A.S. SAN LORENZO DEL VALLO AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA MANCHESTER CASTROVILLARI/S. LORENZO DEL
VALLO DEL 4.12.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il

Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 83 del 24.01.2006)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione di cui al Com.Uff. n. 67 del 14 dicembre 2005, disponeva la ripetizione della gara Manchester Castrovillari/S.Lorenzo del 4.12.2005.

Avverso tale decisione proponeva impugnazione avanti la Commissione Disciplinare l'A.S. S.Lorenzo del Vallo. L'adita Commissione, ritenuto che “effettivamente il direttore di gara ha fatto cattivo uso dei poteri discrezionali concessigli dall'art. 12, punto 4, lett. c) e 13, punto 1, lett. e) del C.G.S.”, rigettava il reclamo condividendo la decisione del primo giudice in ordine alla ripetizione della gara (Com.Uff. n. 83 del 20 gennaio 2006).

Avverso tale pronuncia interponeva, previa richiesta di copia degli atti ufficiali, gravame a questa Commissione l'A.S. San Lorenzo del Vallo chiedendo l'annullamento della delibera del Giudice Sportivo e la consequenziale dichiarazione della regolarità della gara con conferma del risultato di 2-1 in proprio favore acquisito sul campo o che la gara stessa venisse dichiarata persa per il Manchester Castrovillari per 0-3..

Rileva preliminarmente questa Commissione che il gravame va dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 34, comma 7, e 33, comma 2, C.G.S. per avere la reclamante omesso l'invio contestuale alla controparte della richiesta della copia degli atti ufficiali..

La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 2, C.G.S., per omesso invio alla controparte del preannuncio del reclamo con richiesta di copia degli atti, l'appello come innanzi proposto dall'A.S. San Lorenzo del Vallo di San Lorenzo del Vallo (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa versata.

4. APPELLO DELL'A.S.D. TRE MARTIRI 1949 AVVERSO L'ANNULLAMENTO DELLA SQUALIFICA FINO AL 19.03.2006 INFLITTA AL CALCIATORE MAGNANI CRISTIAN DELLA POL. AURORA SEGUITO GARA TRE MARTIRI/POL. AURORA DEL 17.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 27 del 25.01.2006)

L' A.S.D. Tre Martiri 1949 ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.27 dell'1 febbraio 2006 relativa all'annullamento della squalifica inflitta fino al 19.3.2006 al calciatore Magnani Cristian della Polisportiva Aurora a seguito della disputa della gara Tre Martiri/Pol.Aurora del 17.12.2006.

Osserva la C.A.F. che il proposto appello non è ammissibile per due ordini di motivi: per tardività ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S. che prescrive che il reclamo deve essere inviato entro il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione del Comunicato Ufficiale appellato, termine che nella fattispecie in

esame è ampiamente superato; per mancanza di legittimazione della reclamante ex art. 29 comma 2 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 33 comma 2 C.G.S., per tardività, e 29 comma 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Tre Martiri 1949 di Forlì e dispone incamerarsi la tassa versata.

5. APPELLO DEL CALCIATORE GABBIANELLI CHRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 90 del 26.01.2006)

Il calciatore Gabbianelli Christian, tesserato per la Pol. D. Atletico Gallo società militante nel Campionato di 2^a Categoria organizzato dal Comitato Regionale Marche, ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare di cui al Comunicato Ufficiale n. 90 del 26 gennaio 2006, con la quale era stata fissata al medesimo la squalifica fino al 31.12.2006 in parziale modifica della sanzione già comminata dal Giudice Sportivo presso del Comitato Regionale Marche fino al 31.12.2007 di cui al Comunicato Ufficiale n. 76 del 5 gennaio 2006.

Osserva preliminarmente la C.A.F. come il proposto appello sia inammissibile.

L'appellante, infatti, richiede a questa Commissione una nuova valutazione di merito dei fatti che hanno già formato oggetto delle deliberazioni degli organi disciplinari, valutazione che è preclusa dall'art. 33 comma 1 C.G.S. quando è chiamata a decidere come giudice di terzo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore Gabbianelli Christian e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

ORDINANZE

6. APPELLO DELL'A.S. MELFI AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DI € 5.000,00 DEL RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI DAI SOSTENITORI DELL'A.S. CALCIO POTENZA IN OCCASIONE DELLA GARA MELFI/POTENZA DEL 3.5.2005

La C.A.F., rimette gli atti dell'appello come innanzi proposto dall'A.S. Melfi di Melfi (Potenza) all'Ufficio Indagini per accertamenti.